



## COMUNE DI LEMIE

(Città Metropolitana di Torino)

Via Roma 3 - C.A.P. 10070

Tel. (+39) 0123 60222 – Fax (+39) 0123 680984

Cod. Fisc. 83001270012 – P.I. 01733540015

E-Mail: [info@comune.lemie.to.it](mailto:info@comune.lemie.to.it) PEC: [lemie@pcert.it](mailto:lemie@pcert.it)

### **ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E S.M. E I.. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO. RELAZIONE ANNO 2024.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che:

il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione;

il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

-l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale variazione delle attività finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività

finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti;

l'art. 193 del decreto legislativo 267/2000 testualmente recita: "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adempimento di cui all'art. 193 succitato;

CONSIDERATO che:

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una duplice finalità:

- constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.

Durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano momentaneamente all'alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite:

- l'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune;

- la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari quota alla parte passiva del bilancio;

- la previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno) , o nella gestione dei residui (venir meno di residui attivi già conservati a consuntivo).

L'esistenza di una situazione di squilibri della gestione comporta l'immediato intervento correttivo del consiglio che, in questo caso, deve approvare un'adeguata manovra di rientro. L'inerzia dell'organo consiliare porta al suo scioglimento anticipato.

Infatti, “la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio (..) è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (..) con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge” (comma 4, art. 193 D.Lgs 267/2000).

In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell’eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:

- il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione dell’ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- il finanziamento dell’intera operazione con l’individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio.

Le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente vaste. Prevede la norma che, per ripristinare il pareggio di bilancio, “(..) possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (comma 3, art. 193 D.Lgs 267/2000).

Per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste passività e relative ad esercizi pregressi sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti (..) l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l’ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse (..).(commi 2 e 3 art. 194 D.Lgs 267/2000).

VISTO il bilancio 2024/2026, il D.U.P. 2024/2026, approvati rispettivamente con deliberazioni del consiglio comunale n. 36 e n. 35 del 21/11/2023;

RILEVATO che in ottemperanza a quanto disposto dalle norme citate si rende necessario effettuare una sintesi di bilancio da cui ricavare le informazioni sull’andamento della gestione contabile dell’ente. In particolare verificare:

- il mantenimento degli equilibri di bilancio, tramite un monitoraggio delle previsioni di entrata e di spesa così come modificate con le suddette deliberazioni di giunta e di consiglio comunale,
- l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, sulla base rispettivamente di idonea documentazione probante la ragione del credito e dell’obbligazione con la quale è stato costituito vincolo sulle previsioni di bilancio,
- l’andamento della gestione dei residui al fine del riscontro di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio, non compensabili con maggiori entrate o con minori spese,

#### RELAZIONA QUANTO SEGUE:

Il bilancio di previsione 2024/2026, alla data attuale pareggia in entrata ed in uscita per complessivi euro 1.829.606,00.

La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali, causata dalle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi, ha comportato notevoli ricadute negative sul processo di programmazione e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tuttavia, nella stesura del bilancio per l'anno in corso si sono adottati dei comportamenti ispirati al principio della prudenza, che, nonostante le succitate problematiche, al momento, garantiscono la salvaguardia degli equilibri.

I residui attivi conservati, per la parte non ancora effettivamente introitata nelle casse comunali, sono supportati da opportuni titoli che ne giustificano la sussistenza e ne garantiscono l'incasso entro l'anno in corso.

I residui passivi tutt'ora presenti, che non hanno ancora raggiunto la fase della liquidazione, corrispondono in larga misura a somme destinate ad investimenti per opere in corso di esecuzione, che verranno per la maggior parte pagati entro la fine dell'anno in corso.

In ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliere da adottarsi entro il 30 novembre. Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 4.642,84 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.

Relativamente alla sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm.

Alla luce di quanto sopra relazionato ed evidenziato che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26/03/2024 si è chiuso con un avanzo di amministrazione libero pari ad euro 264.721,65, si esprimono le seguenti conclusioni:

- Alla data odierna permangono gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento, secondo le norme contabili recate dal testo unico approvato con decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Non esistono debiti fuori bilancio.
- In base alle considerazioni sopra esposte, fatti salvi eventi futuri non prevedibili, alla data odierna la gestione del bilancio per il corrente esercizio finanziario è da considerarsi in equilibrio.

Lemie, lì 01/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(COSTA MEDIC Luciana)